Dipartimento federale dell'economia DFE

Segreteria di Stato dell'economia SECO Servizi specializzati economia esterna Diritto economico internazionale

Revisione parziale della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010

Indice

1	Introduzione	3
2	In generale	4
2.1	Osservazioni preliminari	4
2.2	Resoconto dei risultati della consultazione	4
2.2.1	La revisione della legge sui cartelli in generale	4
2.2.2	Rafforzamento dell'indipendenza istituzionale	4
2.2.3	Miglioramento della procedura di opposizione	5
2.2.4	Trattamento differenziato degli accordi verticali	5
2.2.5	Modernizzazione del controllo delle concentrazioni	5
2.2.6	Miglioramento delle possibilità di collaborazione internazionale	5
2.2.7	Rafforzamento del diritto civile in materia di cartelli	5
3	I pareri nel dettaglio	6
3.1	Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione	6
3.1.1	Cantoni	6
3.1.2	Partiti politici	6
3.1.3	Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna	6
3.1.4	Associazioni mantello svizzere	6
3.1.5	Commissioni	7
3.1.6	Organizzazioni dei consumatori	
3.1.7	Tribunali	7
3.1.8	Altre cerchie interessate	
3.2	Rafforzamento dell'indipendenza istituzionale	9
3.3	Miglioramento della procedura di opposizione	
3.4	Trattamento differenziato degli accordi verticali	
3.5	Modernizzazione del controllo delle concentrazioni	
3.6	Miglioramento delle possibilità di collaborazione internazionale	
3.7	Rafforzamento del diritto civile in materia civile	
3.8	Altri suggerimenti	28
4	Allegato	30
4 1	Elenco dei pareri ricevuti	30

1 Introduzione

Secondo la legge vigente, le decisioni in materia di diritto della concorrenza vengono prese da una commissione federale indipendente, la Commissione della concorrenza (COMCO), che dispone di una propria Segreteria. La revisione del 2003 ha accentuato il carattere quasi penale delle decisioni della Commissione della concorrenza. In uno Stato di diritto, non è per certi aspetti soddisfacente che un organo in cui siedono rappresentanti di associazioni economiche pronunci sanzioni amministrative dell'ordine di diversi milioni di franchi. Per questo motivo, la riforma mira a istituire un'autorità in materia di concorrenza indipendente, che conduca le inchieste e proponga azioni, e un tribunale di prima istanza indipendente, che valuti i casi. In questo Tribunale federale della concorrenza la prassi economica dev'essere rappresentata da giudici specializzati. Tutti i giudici devono soddisfare severi requisiti in termini di indipendenza rispetto a eventuali interessi economici e politici.

Sotto il profilo del diritto materiale, è indispensabile, in primo luogo, perfezionare la procedura di opposizione. Essa deve consentire alle imprese di beneficiare per tempo di una certa sicurezza giuridica in caso di pratiche discutibili sotto il profilo del diritto dei cartelli, viste le ingenti sanzioni in cui potrebbero incorrere. Per migliorare la funzionalità della procedura di opposizione, l'impresa, secondo la regolamentazione proposta, può essere sanzionata soltanto con l'apertura di un'inchiesta formale e non, come avviene attualmente, fin dall'apertura di un'inchiesta preliminare informale.

Il secondo punto di diritto materiale da rivedere è il trattamento degli accordi verticali. La soluzione normativa decisa dal legislatore nel 2003 ha comportato una notevole incertezza giuridica. La valutazione di tali accordi dev'essere effettuata in modo più differenziato. È opportuno procedere a una valutazione caso per caso, che ponderi gli effetti di tali accordi sulla concorrenza (effetti d'inibizione e di promozione) e che tenga conto degli incrementi di efficienza a livello macroeconomico risultanti da un miglior coordinamento dei livelli commerciali.

In terzo luogo, il controllo svizzero delle concentrazioni dev'essere rafforzato e semplificato. Nella sua forma attuale, tale controllo si è dimostrato poco efficace. Anche alla luce della più recente prassi della COMCO, si constata che il controllo delle concentrazioni, immutato dal 1995, non si è rivelato molto efficace nell'impedire grosse concentrazioni di mercato. Per prevenire più efficacemente le accumulazioni di potere economico occorre ridefinire il criterio di valutazione. È inoltre necessario ridurre i doppioni nel controllo delle concentrazioni su scala internazionale.

In quarto luogo, si deve creare una base legale per la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza in Svizzera e all'estero. Una lotta efficace contro le infrazioni alla legge sui cartelli presuppone che le autorità in materia di concorrenza, al pari delle imprese, possano interagire a livello internazionale.

Il quinto punto della revisione riguarda la procedura civile nel diritto dei cartelli. Attualmente sono legittimati ad agire soltanto gli operatori economici il cui accesso alla concorrenza o il suo esercizio risulta ostacolato. Estendendo il diritto d'azione ai clienti finali, si intende ovviare alla disparità generata dal fatto che questi ultimi non possono chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un cartello.

2 In generale

2.1 Osservazioni preliminari

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione tutti i Governi cantonali, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e altre organizzazioni e cerchie interessate.

In totale si sono espressi 99 partecipanti alla consultazione; le sottosezioni dell'AGVS sono state contate singolarmente, benché i loro pareri corrispondano in linea di massima a quelli dell'AGVS a livello nazionale. Anche i pareri delle organizzazioni dei consumatori SKS, FRC e ACSI sono stati contati singolarmente pur essendo materialmente simili.

Sono inoltre stati contati separatamente il parere della Verband der Schweizerischen Cement-Industrie, che rinvia ai pareri di economiesuisse e dell'USAM, e il parere dell'Unione svizzera degli imprenditori, che si associa a sua volta al parere di economiesuisse.

2.2 Resoconto dei risultati della consultazione

2.2.1 La revisione della legge sui cartelli in generale

Ampie cerchie approvano in linea di principio la revisione, e in particolare la migliore separazione tra autorità inquirente e decisionale, che riscuote largo consenso.

La maggior parte dei partiti e diverse associazioni e organizzazioni di consumatori ritengono invece che la revisione della LCart non sia necessaria o che sia prematura, dal momento che la prassi sviluppata in relazione alle innovazioni introdotte con la revisione del 2003 è ancora insufficiente.

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione riscontrano, perlomeno in alcuni settori, una necessità di miglioramento, ma alcuni di loro sono convinti che gli adeguamenti necessari possano essere intrapresi anche nell'ambito della legislazione in vigore.

2.2.2 Rafforzamento dell'indipendenza istituzionale

La netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva espressamente la migliore separazione tra autorità inquirente e autorità decisionale.

Diversi partecipanti criticano l'istituzione di un nuovo Tribunale federale della concorrenza, temendo soprattutto un allungamento delle procedure. Molti di essi sarebbero tuttavia disposti a sostenere un Tribunale federale della concorrenza in seno al Tribunale amministrativo federale (TAF) o annesso a quest'ultimo, ad esempio dotandolo di una corte di prima istanza supplementare con l'integrazione di giudici specializzati sul modello dei tribunali commerciali.

I partecipanti degli ambienti economici, in particolare, sottolineano che la presenza di rappresentanti in possesso di conoscenze e di esperienza pratica nel campo economico è una premessa indispensabile per un Tribunale della concorrenza solido.

Un piccolo numero di partecipanti non ritiene necessario intervenire nel settore istituzionale e confida nel fatto che la legalità delle procedure è garantita dal TAF conformemente all'articolo 6 numero 1 CEDU.

Per quanto riguarda le procedure, alcuni partecipanti pensano che l'Autorità della concorrenza potrebbe probabilmente svolgere meglio il proprio lavoro nell'ambito di una procedura amministrativa che non di una procedura su azione giudiziaria. Secondo i espressi soprattutto da ambienti di avvocati, le procedure condotte nel quadro dell'attuale struttura istituzionale presentano invece un numero considerevole di lacune dal punto di vista della legalità. In mol-

ti casi è richiesto un rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità della concorrenza dall'Amministrazione.

2.2.3 Miglioramento della procedura di opposizione

Il miglioramento della procedura di opposizione riscuote ampi consensi, soprattutto per quanto concerne la riduzione dei termini. Alcune cerchie fanno tuttavia notare che in questo modo il rischio d'investimento per le imprese non è ancora sufficientemente attenuato. Nessuno contesta comunque il fatto che la proposta di riforma comporta dei miglioramenti.

2.2.4 Trattamento differenziato degli accordi verticali

Alcuni partecipanti alla consultazione approvano la proposta di abbandonare il principio del legame automatico tra accordo verticale e rilevanza della limitazione della concorrenza. Altri sono nettamente contrari a un indebolimento delle disposizioni, introdotte dal Parlamento nel 2003, relative al sanzionamento diretto di determinate forme di accordi verticali.

Altri ancora ritengono che questo punto della revisione non sia strettamente necessario o che sia prematuro. Essi precisano che la Commissione della concorrenza ha adeguato la sua Comunicazione riguardante gli accordi verticali agli sviluppi dell'UE solo a partire dal 1° luglio 2010, vista sua esperienza ancora esigua in materia.

Per quanto riguarda le due varianti presentate nell'avamprogetto posto in consultazione non si riscontra una chiara preferenza; molti partecipanti hanno suggerito combinazioni di elementi di entrambe le varianti.

2.2.5 Modernizzazione del controllo delle concentrazioni

La facilitazione in materia di fusioni internazionali è stata in generale accolta favorevolmente, così come l'adeguamento dei termini.

In merito ai criteri di valutazione, le due varianti hanno trovato un numero equivalente di sostenitori, ma la variante 2 (eliminazione del doppio criterio) è stata tendenzialmente meno criticata. Una modernizzazione dei criteri di valutazione è considerata opportuna da circa la metà dei partecipanti alla consultazione.

2.2.6 Miglioramento delle possibilità di collaborazione internazionale

Per quanto riguarda il miglioramento delle possibilità di collaborazione internazionale, le cerchie consultate preferiscono l'opzione della reciprocità sulla base di accordi di cooperazione internazionali in materia di concorrenza a una disposizione unilaterale iscritta nella legge sui cartelli.

2.2.7 Rafforzamento del diritto civile in materia di cartelli

Il rafforzamento del diritto civile in materia di cartelli è accolto favorevolmente soprattutto dagli ambienti dei consumatori, che sono favoriti dalla riforma, ma è considerato poco utile nella forma proposta. La limitazione del rischio finanziario per il consumatore che ricorre alle vie legali è fermamente respinta dalle organizzazioni del settore della produzione e della distribuzione, le quali temono possibili azioni collettive o un aumento dei costi amministrativi risultante da ricorsi individuali presentati da numerosi consumatori.

3 I pareri nel dettaglio

3.1 Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione

3.1.1 Cantoni

I Cantoni accolgono in linea di principio favorevolmente la revisione della LCart. Diversi Cantoni rammentano che il diritto vigente permetterebbe già alcuni cambiamenti e che questo margine di manovra dovrebbe essere sfruttato.

Soltanto **ZH** assume una posizione contraria, soprattutto in considerazione della recente introduzione della legge e della prassi ancora scarsa.

3.1.2 Partiti politici

Il **PCS** considera inutile una revisione della LCart al momento attuale.

Il **PPD** rispetta la necessità di intervento indicata per determinati settori, ma nel complesso ritiene che al momento attuale la prevista revisione di legge sia troppo ampia o prematura.

II **PLR** ritiene che una revisione del diritto dei cartelli sia necessaria per il rafforzamento delle autorità in materia di concorrenza e per il miglioramento/l'accelerazione delle procedure, ma preferisce un progetto combinato con la legge sui cartelli che tenga conto della mozione Schweiger.

Il **PES** reputa che la politica in materia di concorrenza sia sopravvalutata, così come la necessità e l'efficacia della LCart e della COMCO, e respinge la revisione considerandola prematura.

Il **PS** ritiene la revisione inutile, o perlomeno prematura, inopportuna e, sotto il profilo istituzionale, spinta oltre l'obiettivo prefissato. A tale proposito rende attenti alla scarsa esperienza acquisita con diritto vigente.

L'**UDC** approva gli sforzi compiuti per garantire e proteggere la concorrenza, tuttavia respinge l'avamprogetto in questione non ritenendolo convincente. Esso richiede un ridimensionamento limitato alle possibilità di miglioramento essenziali (rafforzamento dell'indipendenza delle istanze inquirenti e decisionali, accelerazione delle procedure).

3.1.3 Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

L'**UCS**, rinunciando a esprimere un parere dettagliato, sostiene gli adeguamenti previsti poiché contengono miglioramenti decisivi, in particolare la nuova procedura di opposizione, che offre una maggiore sicurezza giuridica.

3.1.4 Associazioni mantello svizzere

economiesuisse approva la revisione dei cartelli proposta ma richiede un'attuazione ancora più coerente.

L'ASB si associa completamente al parere di economiesuisse e approva lo scopo della revisione di conferire al diritto dei cartelli una maggiore efficienza per raggiungere i suoi obiettivi e aumentare la sicurezza giuridica.

SwissHoldings approva le proposte concernenti le innovazioni istituzionali, ma deplora la mancanza di alcuni aspetti importanti, come l'iscrizione nel diritto dei cartelli del principio della presunzione di innocenza e la regolamentazione esplicita della considerazione degli sforzi compiuti nell'ambito dei programmi di conformità (*compliance defence*; l'organizzazione conta a tale proposito sulla mozione Schweiger).

L'**USAM** non ritiene necessaria la revisione e la considera prematura. Molte delle modifiche proposte, come ad esempio l'accelerazione delle procedure, potrebbero essere attuate in base al diritto vigente.

L'**USS** ritiene che la politica in materia di concorrenza e, con essa, anche l'importanza economica della legge sui cartelli e della COMCO siano state sopravvalutate e respinge la revisione considerandola prematura.

L'**USC** e **SIC Svizzera** considerano inutili o prematuri gli adeguamenti proposti, tanto più che le valutazioni e gli effetti dell'ultima revisione del 2003 sono ancora incompleti e insufficienti.

3.1.5 Commissioni

La **COMCO** sostiene in generale la revisione prevista.

La **CFC** approva alcune modifiche ma ritiene che altre siano inutili e premature.

3.1.6 Organizzazioni dei consumatori

Il **kf** ritiene che sia necessaria una revisione (procedure accelerate, chiara separazione tra autorità inquirente e decisionale nonché diritto di azione dei consumatori), ma ritiene che possa essere attuata nell'ambito della legge vigente e che un rimaneggiamento totale non sia necessario.

La **SKS**, l'**ACSI** e la **FRC** approvano in generale la revisione, soprattutto per quanto riguarda il diritto civile in materia di cartelli, ma in alcuni punti non ritengono (ancora) necessaria una revisione.

3.1.7 Tribunali

Il **TF** si esprime soltanto in merito agli aspetti relativi all'organizzazione giudiziaria, sottolineando in particolare che la tendenza attuale è esattamente contraria (abbandono dei tribunali amministrativi speciali e dei giudici tecnici non di carriera a vantaggio del TAF). Il confronto con il Tribunale federale dei brevetti non regge poiché questo si pronuncia essenzialmente su procedure di diritto civile e non di diritto pubblico.

Anche il **TAF** respinge l'istituzione di un Tribunale federale della concorrenza per considerazioni di fondo poiché questo è in contraddizione con la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale.

3.1.8 Altre cerchie interessate

La Posta si associa fondamentalmente nelle sue spiegazioni a SwissHoldings, approvando in linea di massima la revisione e soprattutto le modifiche istituzionali.

La **FSA** approva ampiamente l'iniziativa volta alla modifica della LCart, ma non affronta tutti i punti in dettaglio. Essa difende chiaramente l'orientamento scelto nell'ambito delle istituzioni e delle procedure.

La **SGCI** è fondamentalmente favorevole all'avamprogetto (in particolare per quanto riguarda gli accordi verticali e la procedura di opposizione).

ProMarca e la FER approvano in gran parte il progetto di revisione.

Swissmem approva la revisione della LCart, e in special modo l'intenzione di apportare modifiche istituzionali.

La IG DHS, la SSIC, VELEDES, l'USIE, Travail.Suisse, l'USIC, l'ASTAG, l'UNAM, ISOL-SUISSE, la Gewerbeverband des Kantons Luzern e la Swiss Retail Federation considerano la revisione inutile o prematura. L'**AES** sostiene in linea di principio le richieste formulate da economiesuisse nel suo parere.

La VSZ, cemsuisse e la KSE approvano le innovazioni istituzionali ma considerano molto problematici le proposte di miglioramento della collaborazione internazionale e gli adeguamenti del diritto civile in materia di cartelli. Nel complesso la VSZ e cemsuisse rinviano ai pareri dettagliati di economiesuisse e dell'USAM.

L'**USM** ritiene necessario un intervento soprattutto per il rafforzamento dell'indipendenza istituzionale, l'ottimizzazione della procedura di opposizione e la flessibilizzazione in materia di accordi verticali.

pharmaSuisse condivide in linea di principio il parere dell'USAM.

La **VSUJ** approva la revisione e si associa alle spiegazioni dettagliate riportate nei pareri delle comunità d'interessi, in particolare da economiesuisse, SwissHoldings e SwissMem.

La **VSUD** apprezza gli sforzi compiuti nell'ambito della revisione per creare una maggior sicurezza giuridica e per rendere più efficace l'applicazione del diritto dei cartelli.

Il **Centre patronal** e la **Fédération patronale vaudoise** in generale approvano la revisione, salvo poche eccezioni.

Il **SAB** sostiene l'indipendenza dell'Autorità della concorrenza e l'accelerazione delle procedure a discarico delle finanze federali, ma si oppone all'istituzione di una nuova istanza (Tribunale della concorrenza) e, nell'interesse della previdenza di base, all'integrazione delle nuove autorità di regolamentazione all'Autorità della concorrenza.

L'AGVS Svizzera e le sue sezioni di Argovia, Zugo, Zurigo, Svizzera centrale, Berna e Giura, Grigioni, San Gallo-Appenzello e del Principato del Liechtenstein sono fermamente contrarie alla revisione della LCart al momento attuale e si associano al parere dell'USAM, tranne che per le rispettive spiegazioni sul tema degli accordi verticali.

costruzionesvizzera respinge la revisione totale e sosterrebbe eventualmente soltanto il rafforzamento dell'indipendenza istituzionale delle autorità in materia di concorrenza, l'ottimizzazione della procedura di opposizione e la flessibilizzazione delle norme sugli accordi verticali.

La **VSSM** in sostanza non ritiene necessaria una revisione della LCart.

suissetec e **Infra** respingono la revisione nella forma proposta benché **Infra** riconosca l'esigenza di una revisione in singoli punti.

SCHWEIZER MEDIEN approva le innovazioni istituzionali ma respinge le proposte di revisione nell'ambito del controllo delle concentrazioni.

PRESSE SUISSE approva in generale la revisione della LCart.

Swisscom ritiene necessaria la revisione della LCart ma la considera insufficiente.

Per l'**ASAS** la revisione rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Tercier/von Büren/Stoffel riscontrano un certo potenziale di miglioramento nell'organizzazione istituzionale dell'Autorità svizzera della concorrenza, ma nel complesso considerano inutile e troppo limitata la revisione della LCart.

Johann Zürcher rileva alcuni punti poco chiari nell'ordinamento processuale e teme in generale che ne derivi un allungamento delle procedure.

3.2 Rafforzamento dell'indipendenza istituzionale

Chiara separazione

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questa disposizione ritiene necessario migliorare la struttura istituzionale dell'Autorità della concorrenza, In particolare, se si considera che da quando è stata emanata la prima legge sui cartelli, nel 1962, la struttura istituzionale è stata modificata solo minimamente, mentre il diritto della concorrenza ha subito profondi cambiamenti.

I Cantoni di AG, AI, FR, GR, NW, UR e il SAB accolgono favorevolmente la proposta di un'autorità autonoma e indipendente, ma non sotto forma di autorità integrata comprendente anche la ComCom, ElCom e PostReg, poiché queste autorità di regolamentazione ricoprono un mandato diverso (servizio universale) dalla COMCO, che tratta unicamente questioni di concorrenza.

AG sottolinea inoltre che il nuovo ordinamento istituzionale non deve comportare un rallentamento delle procedure.

BL ritiene che la seconda frase dell'articolo 27 capoverso 1 A-LCart (apertura dell'inchiesta per ordine del DFE) sia in contraddizione con l'auspicata indipendenza della nuova autorità e chiede che venga eliminata. La possibilità di ricorso fino al TF gli sembra adeguata.

GE e **NE** approvano l'istituzione di un'Autorità della concorrenza indipendente. **NE** intravvede dei vantaggi in un'autorità integrata (costi inferiori, competenze riunite).

Anche **GL e TI** approvano la chiara attribuzione di competenze e la nuova professionalità di un'autorità autonoma e indipendente da gruppi di interesse.

JU, SH, TG, VD approvano in nome dello Stato di diritto la riorganizzazione e la separazione tra autorità inquirente e decisionale.

OW sostiene la riforma istituzionale soprattutto ai fini di un'accelerazione delle procedure (esclusione del TAF).

SG approva in linea di massima la maggiore indipendenza e la professionalizzazione delle autorità in materia di concorrenza, ma respinge la collocazione organizzativa dell'Autorità della concorrenza ritenendo che il ritorno all'Amministrazione federale comporti il rischio di essere assorbiti dagli affari dipartimentali e che una tale struttura istituzionale sarebbe una soluzione inusuale rispetto alla prassi di altri Paesi.

La **Studienvereinigung Kartellrecht**, la **FSA** e **economiesuisse** rammentano che le autorità in materia di concorrenza devono rispondere a nuove esigenze (tra l'altro in seguito alla revisione totale del 1995) che, secondo la **FSA**, sono fonte di lacune nell'attuale struttura delle istituzioni e delle procedure. Mentre si tiene conto del ruolo di difensore («advocacy role») delle istituzioni preposte alla concorrenza, altrettanto non si può dire per il carattere penale delle sanzioni introdotte nel 2003 allo scopo di imporre il diritto della concorrenza (**economiesuisse**).

Anche l'**UDC** ritiene che la separazione attuale tra istanza inquirente e decisionale possa essere migliorata; tuttavia preferirebbe un adeguamento delle attuali disposizioni legali e organizzative piuttosto che una creazione «precipitosa» di nuove istituzioni.

VELEDES e l'**USIE** approvano una migliore divisione dei compiti tra la Segreteria e la Commissione, ma nell'ambito delle leggi già in vigore.

Anche l'**ASTAG** e la **Gewerbeverband des Kantons Luzern** reputano che una più chiara suddivisione dei compiti tra la Segreteria e la Commissione sia possibile nell'ambito della legge vigente.

L'USM, la VSSM e la Swiss Retail Federation approvano la dissociazione di autorità inquirente e autorità decisionale, rammentando comunque le possibilità offerte al riguardo dal diritto vigente.

La **COMCO** si pronuncia a favore di una separazione tra i compiti d'inchiesta e decisionali, considerandola comunque possibile nell'ambito delle attuali condizioni quadro. Fa inoltre notare che la chiara separazione proposta rappresenterebbe un cambiamento di sistema, con il passaggio da una procedura amministrativa a una procedura su azione. Essa propone di procedere a un confronto con i sistemi di altri Paesi e a un'analisi dell'attuazione pratica effettiva di tali sistemi prima di prendere questa decisione. In pratica, l'indipendenza auspicata potrebbe risultare problematica, soprattutto in caso di autodenunce e conciliazioni, visto che oggi, in simili casi, tra l'istanza inquirente e decisionale esiste una collaborazione e un certo scambio di informazioni.

La CFC, Travail.Suisse e SIC Svizzera considerano inutile questo punto della revisione e temono che provochi maggiori costi e inefficienza. SIC Svizzera fa notare che la normativa attuale è assolutamente conforme alla CEDU (cfr. decisione del TAF nella causa Swisscom vs. COMCO).

economiesuisse sostiene la riorganizzazione delle istituzioni, che richiederà qualche tempo, e rinvia all'adeguamento intervenuto nel frattempo nel diritto vigente, come la chiara separazione dei compiti della COMCO e della loro Segreteria, ad esempio mediante una redazione della decisione totalmente indipendente dall'inchiesta.

economiesuisse considera la questione della chiara e rigorosa separazione tra autorità inquirente e decisionale più importante di quella della loro dimensione e della loro «professionalizzazione», presunte lacune che non sono state dimostrate.

Il PPD, economiesuisse, l'ASB, il Centre Patronal e la Fédération patronale vaudoise sostengono l'intenzione di promuovere l'indipendenza dell'autorità decisionale. Per economiesuisse, affinché il diritto della concorrenza funzioni bene, è essenziale disporre di procedure di diritto pubblico corrette. economiesuisse e l'ASB considerano ancora insufficienti le proposte presentate e propongono di incaricare un gruppo di lavoro di elaborare i necessari miglioramenti.

La SGCI, Swissmem, SwissHoldings, SCHWEIZER MEDIEN, PRESSE SUISSE, la VSUJ e La Posta appoggiano la nuova regolamentazione istituzionale, ritenendo che la necessaria separazione delle competenze non sia sufficientemente attuabile nell'ambito del diritto vigente.

PRESSE SUISSE spera che le innovazioni istituzionali, che prevedono la possibilità di ricorso solo al Tribunale federale, consentano procedure più rapide ed efficienti.

L'**USAM** e la **SSIC** sostengono una migliore dissociazione dell'autorità inquirente e giudiziaria.

La **SSIC** chiede che la nuova Autorità della concorrenza sia integrata nell'Amministrazione federale come ufficio presso il DFE e che sia incaricata unicamente di condurre le inchieste.

La SKS, l'ACSI e la FRC ritengono ugualmente opportuna una separazione, ma considerano l'organizzazione proposta troppo poco chiara e temono un'inutile «judiciarisation» delle procedure e dei costi che vi sono connessi.

ProMarca preferisce mantenere la distinzione attuale tra la COMCO e la Segreteria, ma chiede di snellire e professionalizzare la prima.

L'**ASAS** considera giustificata la separazione delle istituzioni visto il carattere quasi penale delle sanzioni comminabili e il modo dubbio in cui sono organizzate le necessarie garanzie procedurali (CEDU).

L'**AES** appoggia pienamente l'istituzione di un'Autorità della concorrenza e di un tribunale indipendente.

Anche la VSZ, la KSE, cemsuisse, la VSUD, costruzionesvizzera e pharmaSuisse considerano opportuna e necessaria una rigorosa separazione/migliore dissociazione delle autorità inquirenti.

Visto il carattere penale delle possibilità di sanzione già esistenti, la **VSUJ** ritiene necessaria l'introduzione di una valutazione giudiziaria e, dal punto di vista dello Stato di diritto, la riorganizzazione delle autorità in materia di concorrenza.

suissetec approva in linea di principio il rafforzamento dell'indipendenza istituzionale e ritiene che la competenza in materia decisionale debba spettare unicamente al tribunale.

Infra sostiene la riorganizzazione e la chiara separazione e ritiene opportuno integrare la nuova Autorità della concorrenza nel DFE conferendole il ruolo di semplice autorità inquirente, con diritto di proposta ma senza competenze decisionali.

Swisscom approva il rafforzamento dell'indipendenza istituzionale dell'autorità decisionale. Essa chiede anche che la competenza decisionale nella procedura di esame secondo l'articolo 33 LCart sia attribuita al Tribunale della concorrenza.

Tercier/von Büren/Stoffel ritengono che la chiara separazione sia importante per la credibilità verso l'esterno, ma credono che sia già attuata in pratica. D'altra parte, i compiti del nuovo Tribunale della concorrenza non coinciderebbero con quelli dell'attuale COMCO. L'Autorità della concorrenza, come unità amministrativa, avrebbe la competenza esclusiva per le decisioni in materia di concorrenza.

Membri delle autorità in materia di concorrenza

Alcuni partecipanti alla consultazione si esprimono sulla composizione della prevista Autorità della concorrenza.

BE chiede un mantenimento della presenza del Sorvegliante dei prezzi nella nuova istituzione.

JU chiede la nomina di addetti ai lavori come giudici specializzati («personne de terrain comme juges spécialisés»).

Dato che questa soluzione si è rivelata efficace, **SH** chiede integrare Tribunale della concorrenza specialisti con esperienza pratica.

TG considera troppo elevati i requisiti previsti all'articolo 25e A-LCart e dubita che in questo modo si possano trovare membri qualificati per il tribunale.

L'**USC** chiede il mantenimento dell'attuale sistema di milizia nell'ambito delle commissioni e riconosce l'esigenza di miglioramento per il coordinamento delle attività tra la Segreteria e la Commissione, ma non ritiene indispensabile a tale scopo una modifica della legge.

Il **PPD** vuole che i rappresentanti delle associazioni siano esclusi dal processo decisionale e che la procedura d'inchiesta e decisionale siano maggiormente separate, ma ritiene che ciò sia possibile senza interventi legislativi, e sosterrebbe eventualmente l'istituzione di un Tribunale federale della concorrenza all'interno del TAF pur non considerandolo necessario.

Anche **ProMarca** chiede una maggiore professionalizzazione e non accetta la presenza di rappresentanti di interessi nell'organo decisionale.

La **COMCO** rileva un problema di reclutamento, poiché il tribunale dovrebbe essere composto da giudici e persone con un'adeguata formazione giuridica ed economica e con esperienza pratica degli ambienti dell'economia, il che sarebbe possibile soltanto a salari concorrenziali. Anche l'Autorità della concorrenza dovrebbe disporre di giuristi con esperienza giu-

ridica che dovrebbero potersi contrapporre in un processo ad avvocati difensori di comprovata esperienza.

economiesuisse ritiene che l'organo nel suo insieme debba disporre di solide conoscenze ed esperienza di diritto della concorrenza, economia, diritto di procedura penale e prassi aziendale.

Swissmem vuole essere certa che sia garantita la necessaria competenza specialistica a livello giuridico ed economico; considera una questione secondaria che l'autorità giudiziaria sia organizzata come tribunale indipendente o all'interno del TAF. Auspica inoltre una totale indipendenza dell'Autorità della concorrenza dal DFE.

SwissHoldings e la **VSUD** chiedono che la pratica sia rappresentata all'interno dell'autorità decisionale e la **VSUD** ritiene che il presente avamprogetto di revisione garantisca questo aspetto attraverso il coinvolgimento di giudici tecnici non di carriera. **SwissHoldings** approva il fatto che rappresentanti delle associazioni non possano far parte del tribunale. La **SGCI** è favorevole alla presenza di un numero sufficiente di giudici tecnici non di carriera con esperienza imprenditoriale.

economiesuisse recepisce invece l'articolo 25e capoverso 1 lettera d A-LCart come un'inutile limitazione della libertà di scelta del Parlamento e sostiene che la qualifica personale sia determinante per l'assunzione di compiti presso il Tribunale della concorrenza (evidentemente devono essere in ogni caso rispettati gli usuali criteri di ricusazione). Nella lettera e si devono includere a tale scopo anche le attività dei consulenti.

L'USAM, VELEDES, l'USM, l'USIE, Travail.Suisse, SIC Svizzera, il Centre Patronal, la Fédération patronale vaudoise, l'ASTAG, ISOLSUISSE, la Gewerbeverband Kanton Luzern si oppongono all'esclusione, in nome dei criteri fissati, dei loro rappresentanti dalla COMCO e sostengono l'attuale mescolanza di giuristi, economisti, teorici e addetti ai lavori. La soluzione che prevede la presenza di giudici non di carriera non è considerata attuabile, tutti i giudici devono disporre degli stessi diritti e almeno due (USAM) di essi devono operare sul terreno. I criteri di incompatibilità dell'articolo 25e A-LCart sono troppo severi. Questa opinione è condivisa anche da SSIC, VELEDES, costruzionesvizzera, VSZ, cemsuisse, ISOLSUISSE, suissetec e KSE per i quali in particolare l'articolo 25e capoverso 1 lettera d A-LCart impedisce al tribunale di beneficiare delle conoscenze specifiche necessarie alle decisioni.

suissetec propone una norma di ricusazione applicabile solo se interessi personali e diretti minacciano l'esito della procedura.

Anche l'**USIC**, **JardinSuisse** e l'**UNAM** sono contrari alla professionalizzazione («Professoralisierung») della COMCO e chiedono, ai fini di decisioni equilibrate e della fiducia degli interessati, il mantenimento della pluralità di opinioni (mescolanza di giuristi, economisti, teorici e addetti ai lavori); allo stesso modo respingono un'eventuale esclusione dalla COMCO di addetti ai lavori e persone che conoscono il settore.

Per quanto riguarda la composizione dei giudici per il nuovo tribunale, il **PES**, la **SGB**, l'**USAM**, l'**USIE**, **VELEDES** e la **Gewerbeverband des Kantons Luzern** lamenta-no/menzionano la ricusazione degli esperti *indipendenti* (che sarebbero esclusi più spesso dei rappresentanti delle associazioni) e criticano l'avversione nei confronti di rappresentanti delle associazioni che emerge nell'avamprogetto (cfr. criteri per i giudici non di carriera). Essi si oppongono chiaramente a qualsiasi modifica istituzionale su questo punto.

Per la **Studienvereinigung Kartellrecht** il tribunale dovrebbe essere composto anche da giudici che hanno maturato esperienza nell'acquisizione di prove in una precedente attività nel settore del diritto penale.

La **Studienvereinigung Kartellrecht** propone inoltre che l'esclusione dalla funzione di giudici di membri di associazioni che difendono gli interessi economici dei loro membri (art. 25e cpv. 1 lett. d A-LCart) sia estesa *a fortiori* agli organi di tali associazioni.

Per il **kf** l'indipendenza delle autorità in materia di concorrenza dall'Amministrazione federale è importante. Una commissione più piccola e professionale gli sembra più utile e al passo con i tempi.

La **SKS**, l'**ACSI** e la **FRC** ritengono necessario mantenere dei rappresentanti dei gruppi d'interesse nell'autorità decisionale, non fosse che come commissari.

Il **TF** si pronuncia a favore dei giudici ordinari introdotti nell'ambito della riforma della giustizia (più professionalità, indipendenza insufficiente dei giudici non di carriera). Al fine di garantire conoscenze necessarie presso il tribunale, il **TF** preferisce che nel TAF siano assunti giudici preparati in campo economico.

La **FER** ritiene indispensabile che i giudici conoscano il mondo imprenditoriale e dispongano di conoscenze sia giuridiche che economiche, sottolineando anche l'importanza della loro indipendenza.

Per la **FH** le nuove istituzioni dovrebbero comprendere sia giudici specializzati che addetti ai lavori con conoscenze approfondite di economia.

La **VSUJ** si interroga sulla pertinenza dell'articolo 25e capoverso 1 lettera a A-LCart, considerata la mole di lavoro a cui dovrà far fronte il Tribunale della concorrenza.

Infra chiede che i giudici siano nominati dall'Assemblea federale. Le organizzazioni economiche devono essere rappresentate nel tribunale e le decisioni pronunciate devono poter essere impugnate davanti al TF.

PRESSE SUISSE conta sul fatto che giudici specializzati possano pronunciare sentenze qualitativamente migliori.

Swiss Retail Federation ritiene che una professionalizzazione sia possibile anche nell'ambito del diritto vigente e che i rappresentanti delle associazioni, viste le disposizioni relative alla ricusazione, non hanno finora posto problemi; il sistema di milizia si è rivelato efficace.

Johann Zürcher considera illusoria l'idea di integrare le conoscenze supplementari dell'elemento di milizia in un Tribunale della concorrenza poiché l'ultima parola spetterebbe ai giuristi.

Tribunale federale della concorrenza

AI, BL, BS, FR, GL, NW, TI, UR si oppongono per motivi di costi alla creazione di un'altra istanza, ossia il Tribunale federale della concorrenza. Come organo decisionale dovrebbe essere designato il TAF (o una nuova Divisione al suo intero) (BL: suggerisce anche di nominare degli economisti nella funzione di giudici).

GR sostiene gli adeguamenti organizzativi e procedurali rilevando tuttavia i costi che vi sono connessi. Un Tribunale federale della concorrenza dotato della necessaria competenza specialistica offrirà la garanzia di una giurisprudenza rapida e di qualità.

Anche **TG** approva l'istituzione di un Tribunale federale della concorrenza.

Il **PPD** e la **SSIC** sosterrebbero eventualmente l'istituzione di un Tribunale federale della concorrenza all'interno del TAF pur non considerandolo necessario.

Il **TF** preferirebbe rinunciare a un Tribunale federale della concorrenza ed estendere le competenze del TAF.

Anche il **TAF** si pronuncia a favore della variante che prevede di trattare i casi in materia di concorrenza al suo interno, soprattutto perché esso dispone già delle conoscenze e delle risorse di personale necessarie. Se risultasse effettivamente necessario, il Parlamento potrebbe nominare altri giudici dotati delle conoscenze giuridiche ed economiche necessarie, o consentire, mediante un semplice adeguamento della legge, la nomina di giudici non di carriera.

Nel caso di una revisione istituzionale, **VELEDES** e l'**USIE** preferirebbero per motivi di costi l'istituzione di una nuova Divisione all'interno del TAF piuttosto che di un tribunale indipendente.

Infra vorrebbe che il nuovo Tribunale federale della concorrenza fosse integrato come Divisone nel TAF.

La **VSZ**, **cemsuisse** e la **KSE** chiedono un Tribunale federale della concorrenza snello ed efficiente, subordinato sul piano amministrativo al TAF.

costruzionesvizzera approva in linea di massima l'istituzione di un tribunale della concorrenza.

Il **SAB** respinge l'istituzione di un Tribunale federale della concorrenza (aggravio delle finanze federali). I compiti giuridici potranno essere assunti anche in futuro dal TAF.

Neff/Reinert/Mamane sottolineano l'importanza di una chiara separazione in vista della ricerca oggettiva della verità e rinviano inoltre all'articolo 6 numero 1 CEDU; a tale riguardo criticano la posizione del TAF.

Nessun intervento necessario

Alcuni partecipanti alla consultazione (ZH, PS, PCS, IG DHS) non ritengono necessario un intervento in ambito istituzionale. Il PS, il PES e l'USS temono inoltre un indebolimento dell'applicazione dell'ordinamento della concorrenza se, di fatto, l'attuale Segreteria della Commissione della concorrenza fosse messa sullo stesso piano dei rappresentanti legali dei presunti cartelli davanti a un Tribunale federale della concorrenza.

Diritto procedurale

Il **TAF** pone l'accento sui problemi di diritto procedurale, tanto più che la sanzione definita come «importo» al capoverso 1 LCart nell'articolo 49a capoverso 1 LCart è equiparata a un'«accusa penale» e quindi ha carattere penale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU (TAF, sentenza B-2050/2007 del 24 febbraio 2010 consid. 4.2, p. 62). Il TAF desume che se l'Autorità della concorrenza ricoprisse funzioni di procuratore pubblico bisognerebbe determinare se non dovrebbe, di conseguenza, rispettare le norme di procedura penale. In seguito a questa funzione di Ministero pubblico, per le procedure dinanzi al Tribunale federale della concorrenza, si dovrebbe chiarire la questione dell'applicabilità del principio di accusa (l'accusa definisce l'oggetto del processo) e del principio di immutabilità (l'oggetto definito dall'accusa non può essere modificato). Il **TAF** chiede che, in caso di insufficiente accertamento dei fatti, il Tribunale federale della concorrenza sia in linea di principio autorizzato a rinviare la controversia all'Autorità della concorrenza.

In generale, l'accelerazione delle procedure è accolta favorevolmente, in particolare da **JU**, **NW**, **SH**, **TG** e **UR**.

TI approva l'accelerazione delle procedure pur dubitando degli effetti di una riduzione dei termini. La possibilità di una conciliazione tra le parti e l'autorità gli sembra problematica.

UR chiede l'esclusiva competenza dell'Autorità della concorrenza in materia di conciliazioni, considerato che il tribunale disporrà di un sufficiente margine di manovra per quanto concerne le sanzioni.

Tercier/von Büren/Stoffel prevedono che il nuovo sistema a due livelli comporterà un allungamento delle procedure.

Anche **Johann Zürcher** teme che il progetto provocherà una grande confusione sul piano delle procedure e che le previste novità istituzionali comporteranno doppioni e conseguenti perdite di tempo presso gli organi statali.

Neff/Reinert/Mamane chiedono che nel quadro delle prescrizioni procedurali si tenga maggiormente conto del carattere penale delle sanzioni (rinvio a DPA o CPP). Il fatto che l'Autorità della concorrenza sia designata nell'articolo 57 capoverso 2 A-LCart come autorità di perseguimento e di giudizio appare incoerente. L'Autorità della concorrenza dovrebbe inoltre avere la competenza di archiviare le inchieste. Infine, la legge dovrebbe stabilire espressamente che il Tribunale federale della concorrenza deve accertare i fatti in modo completo e autonomo, valutarli sul piano giuridico ed esercitare il suo potere discrezionale in modo indipendente e completo (piena cognizione).

Possibili problemi

La **COMCO** e l'**ASAS** dubitano dell'assoluta indipendenza dell'Autorità della concorrenza nell'ambito dell'organizzazione proposta (che prevede la sua subordinazione amministrativa al DFE) e delle modalità di nomina (per quattro anni da parte del Consiglio federale; ciò potrebbe comportare frequenti cambiamenti). La **COMCO** propone di procedere come per le autorità penali della Confederazione (nomina della direzione e dell'autorità di sorveglianza da parte dell'Assemblea federale). L'**ASAS** propone di prolungare la durata del mandato.

Il PES, l'USS, l'USAM e la Gewerbeverband des Kantons Luzern ritengono inoltre che la creazione di un tribunale supplementare darà adito a doppioni e a un incremento dell'onere amministrativo.

Per quanto riguarda l'Autorità della concorrenza, **economiesuisse** e **ProMarca** chiedono che sia dotata di un proprio budget e che sia più indipendente dall'Amministrazione e dal potere esecutivo.

Per **economiesuisse** occorre integrare nella funzione di consulenza in materia di concorrenza gli addetti ai lavori e il mondo economico (a livello di organo consultivo/commissione di sorveglianza).

L'**USS** teme che l'istituzione di un'istanza supplementare crei nuovi problemi poiché il tribunale, in casi di autodenuncia, non è tenuto a rispettare gli impegni presi dall'Autorità della concorrenza.

Il **PCS**, il **PS**, l'**USS**, la **IG DHS** confidano nel fatto che il TAF garantisca il rispetto della legalità e della CEDU.

L'**UDC** teme che ciò comporti la creazione di posti supplementari che, per giustificare la loro esistenza, rischiano di generare ulteriori procedure. L'**UDC** è favorevole a un'accelerazione delle procedure, ragione per cui appoggerebbe eventualmente la variante alternativa che designerebbe il TAF come prima istanza decisionale.

Swissmem ritiene che la formulazione dell'articolo 25e capoverso 1 lettera d A-LCart ponga problemi poiché le organizzazioni per la protezione dei consumatori non sarebbero considerate rappresentanti di interessi economici e potrebbero quindi essere autorizzate a sedere in seno all'autorità. L'eliminazione della seconda parte della frase risolverebbe il problema.

Secondo la **FSA** e la **Studienvereinigung Kartellrecht** l'Autorità della concorrenza non dovrebbe soltanto poter aprire le inchieste, ma anche archiviarle. I casi senza prospettive potrebbero così essere abbandonati e si risolverebbe il problema dell'attuale impossibilità di ricorrere contro la mancata apertura di inchieste.

La FSA, la Studienvereinigung Kartellrecht e Swisscom approvano la chiara separazione tra l'autorità inquirente e preposta alla pubblica accusa e l'autorità decisionale. Essi ritengono che la revisione proposta sia necessaria perlomeno nell'ambito dell'esame di pratiche suscettibili di sanzioni (art. 6 cpv. 1 CEDU).

La **Studienvereinigung Kartellrecht** ritiene che il principio della presunzione d'innocenza secondo l'articolo 6 capoverso 2 CEDU («nulla poena sine culpa») non risulti dagli articoli 49a-52 LCart e chiede che sia iscritto in queste disposizioni in occasione della presente revisione. È inoltre del parere che, conformemente alle relative disposizioni del CP, il diritto di non rispondere di un imputato debba essere sancito nell'articolo 40 LCart.

Per quanto riguarda la situazione giuridica attuale, la **FSA** critica il fatto che l'organo decisionale quale organo di milizia non sia preparato per i compiti richiesti dal diritto moderno della concorrenza, menziona la problematica della ricusazione (rappresentanti delle associazioni, mandati del Consiglio d'amministrazione) e considera problematica la presenza di rappresentanti delle associazioni, soprattutto perché questi ultimi ottengono così l'accesso a dati sensibili concernenti le attività d'inchiesta. Inoltre ritiene che la COMCO sia troppo grande come organo decisionale e che esista un divario di conoscenze tra l'autorità inquirente e una commissione di milizia. A suo avviso, la nomina dei membri della commissione non è trasparente, e il fatto che non esista una chiara separazione tra la Segreteria (autorità inquirente) e la COMCO (autorità decisionale) è contrario al principio della lotta ad armi pari e al principio di immediatezza. In merito all'imposizione di misure coercitive, la **FSA** richiama l'attenzione sulle loro pesanti ripercussioni per le imprese. Nel testo di legge bisognerebbe pertanto chiarire che le misure coercitive devono poter essere ordinate unicamente dalla direzione dell'Autorità della concorrenza in quanto organo collegiale.

economiesuisse chiede inoltre che la competenza del Tribunale della concorrenza sia estesa alle procedure civili ed eventualmente alle decisioni orientate alla concorrenza su questioni infrastrutturali nonché a questioni concernenti gli appalti pubblici, in modo da aumentare la sua attrattiva e da giustificare gli elevati requisiti imposti ai suoi membri.

SwissHoldings, benché pensi che al Tribunale della concorrenza non mancherà il lavoro, propone di eliminare la condizione prevista all'articolo 25e capoverso 1 lettera a, secondo cui i giudici non possono essere membri di un (altro) Tribunale federale. Non reputa tuttavia convincenti le alternative al modello proposto menzionate nel rapporto.

La **SSIC** chiede che una decisione/sentenza del Tribunale federale della concorrenza possa essere impugnata anche nel merito davanti al TF quale seconda istanza.

ProMarca ritiene che con l'istituzione di un Tribunale federale della concorrenza, il TF, quale seconda istanza, non disporrà delle stesse conoscenze, e ciò determinerà un indebolimento della posizione dei richiedenti.

L'ASAS giudica incoerente e problematico il fatto che, secondo l'articolo 57 capoverso 2 A-LCart, l'Autorità della concorrenza possa prendere sanzioni penali e che questa competenza non sia trasferita al Tribunale della concorrenza; la diversa severità delle pene applicabili secondo gli articoli 54 segg. e 49a non giustifica questo diverso approccio.

Swisscom constata che le sanzioni amministrative previste all'articolo 49a LCart sono vere e proprie pene. Di conseguenza, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del diritto penale e del diritto di procedura penale. Essa deplora che non siano state colmate le gravi lacune della legge attuale in relazione al principio di legalità, sia per la descrizione della pratica costitutiva dell'infrazione (in particolare agli art. 5 cpv. 4 e art. 7 LCart) sia per la sanzione applicabile (art. 49a cpv. 1 LCart). Inoltre, il nuovo avamprogetto non rispetta, o solo parzialmente, i principi della colpevolezza, della presunzione di innocenza e il divieto dell'obbligo di autodenunciarsi.

3.3 Miglioramento della procedura di opposizione

Fra i Cantoni, AG, AI, GL, TG approvano l'accelerazione delle procedure.

BS, FR, GR, SH, VD accolgono con favore il miglioramento della procedura di opposizione.

Nell'interesse delle imprese (migliore pianificazione e sicurezza giuridica, rischio d'investimento calcolabile), BL e SG, l'UDC, il PLR, la COMCO, economiesuisse, l'ASB, l'USC, Swissmem, SwissHoldings, l'ASAS, la FER, l'USM, la VSUD, SIC Svizzera, il Centre Patronal, la Fédération patronale vaudoise, il SAB, suissetec e Infra sostengono l'abbreviazione della procedura di opposizione e la punibilità solo dal momento in cui si apre un'inchiesta formale.

Inoltre, il **Centre Patronal** e la **Fédération patronale vaudoise** auspicano che non vi sia sanzione dopo una notifica o che sia perlomeno accordata un'immunità dalla sanzione fino alla chiusura definitiva della procedura.

Travail.Suisse giudica accettabile il fatto di non sanzionare le imprese prima dell'apertura di un'inchiesta formale.

costruzionesvizzera approva la riduzione del tempo di reazione dell'Autorità della concorrenza dagli attuali cinque a due mesi.

economiesuisse, la SGCI, l'ASB, Swissmem, SwissHoldings, l'ASAS, la VSUD sottolineano che esiste comunque un rischio d'investimento che potrebbe condizionare in modo duraturo («business chilling effect») le imprese (durante il termine di opposizione l'Autorità della concorrenza potrà procedere all'apertura di un'inchiesta preliminare eventualmente seguita da un'inchiesta).

La **CFC** dubita che una procedura di opposizione possa essere portata a termine entro due mesi.

L'**ASB** suggerisce di proseguire le riflessioni per il miglioramento della procedura di opposizione.

Per il **PES** la proposta di revisione della procedura di opposizione è accettabile (anche se non dovrebbe cambiare praticamente nulla).

La **SKS**, l'**ACSI** e la **FRC** si oppongono a questa modifica, che giudicano illusoria visti i mezzi attualmente disponibili.

L'USAM, VELEDES, l'USIE sosterrebbero i cambiamenti proposti, ma ritengono che non giustifichino di per sé la revisione della LCart.

La **IG DHS** è del parere che le stesse autorità in materia di concorrenza potrebbero colmare le lacune della procedura; se invece si dovesse procedere a una revisione della legge, sarebbe opportuno chiarire questo punto sul piano legale.

Anche ISOLSUISSE e la Gewerbeverband des Kantons Luzern pensano che sia possibile accelerare le procedure nel quadro legale attuale.

L'USC esige inoltre che si rinunci a entrare nel merito in casi insignificanti.

La **VSSM** ritiene che questo punto sia secondario e considera superfluo modificarlo.

Per **TI** non è necessario attendere la decisione definitiva, che è vincolata a esigenze elevate imposte all'autorità di sorveglianza, per applicare una sanzione.

Swisscom non crede che questa proposta contribuirà a migliorare l'insoddisfacente situazione attuale. Una riduzione dei termini è certamente auspicabile; tuttavia, di fatto, nulla impedisce all'autorità di prolungare la procedura a proprio piacimento aprendo un'inchiesta pre-

liminare e poi lasciando che le cose si trascinino nel tempo. **Swisscom** chiede l'eliminazione della seconda frase dell'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart; il principio di legalità sarebbe in tal modo rispettato, come già previsto dalla proposta iniziale del Consiglio federale del 2003, secondo cui non si può applicare alcuna sanzione se una determinata pratica è notificata prima che possa esplicare i suoi effetti.

Swiss Retail Federation ritiene che i due obiettivi fissati su questo punto dalla revisione possano essere raggiunti nell'ambito della legislazione attuale mediante un adeguamento della prassi nel quadro delle ordinanze del Consiglio federale e, di conseguenza, respinge l'avamprogetto di revisione.

Neff/Reinert/Mamane approvano il principio di un miglioramento della procedura di opposizione ma giudicano inadeguata la soluzione proposta. Il rischio di una sanzione (attraverso l'apertura di un'inchiesta) e il rischio d'investimento che ne deriva continuerebbero a persistere. Per ovviare a questo problema, occorrerebbe, secondo loro, introdurre una nuova procedura presso il Tribunale federale della concorrenza.

3.4 Trattamento differenziato degli accordi verticali

Nessuna revisione necessaria

L'abrogazione così rapida dell'articolo 5 capoverso 4 LCart (la COMCO ha adattato il 1º luglio 2010 la sua Comunicazione riguardante gli accordi verticali all'evoluzione della legislazione dell'UE e manca ancora la necessaria esperienza pratica) per diversi partecipanti alla consultazione non ha senso e invia un *segnale sbagliato* che induce a pensare a un allentamento della prassi attuale (PS, PCS, PPD, PES, CFC, USAM, kf, SKS, ACSI, FRC, Pro-Marca, USIE, AGVS [comprese le sue sezioni], Travail.Suisse, ASTAG, UNAM, Gewerbeverband des Kantons Luzern).

Già oggi sarebbe possibile procedere a una valutazione flessibile caso per caso e quindi autorizzare accordi verticali irrilevanti per la concorrenza anche senza eliminare l'articolo 5 capoverso 4 LCart (ZH, PS, USS, PCS, PPD, COMCO, USAM, ProMarca, IG DHS, SIC Svizzera, AGVS [comprese le sue sezioni], Travail.Suisse, ASTAG, UNAM, VSSM, Gewerbeverband des Kantons Luzern).

Nel caso di un'eventuale eliminazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart, il **PS**, il **kf**, la **IG DHS**, il **PPD**, la **SKS**, l'**ACSI** e la **FRC** chiedono che sia abrogato anche l'articolo 5 capoverso 3 LCart; al suo posto, occorrerebbe adottare una disposizione che va nel senso dell'articolo centrale in materia di concorrenza del diritto dell'UE (art. 101 cpv. 1 TFUE) e adeguare parallelamente l'articolo 49a capoverso 1 LCart (*variante 1*).

BS respinge le proposte di modifica pur riconoscendo che determinati accordi verticali possono essere utili. In generale, ritiene che la valutazione caso per caso darebbe adito a troppe incertezze e possibilità di interpretazione, e ciò a scapito della sicurezza giuridica. In caso di revisione, **BS** chiede sia introdotta la precisazione proposta di «quota di mercato esigua» e che si tenga conto di altri criteri quali la sostituzione del bene, parametri di definizione del mercato rilevante o il riferimento a prezzi comparativi esteri. Occorrerebbe inoltre fissare dei criteri per determinare quando i clienti svizzeri devono pagare prezzi proporzionalmente più elevati che non siano riconducibili a salari o costi di vendita più elevati.

LU teme che l'allentamento della legislazione concernente gli accordi verticali determini un mantenimento di prezzi artificialmente elevati rispetto all'estero e pertanto respinge le modifiche proposte.

Swiss Retail Federation ritiene che questo punto della revisione costituisca un allentamento involontario della legislazione e fa notare che già oggi accordi irrilevanti per la concorrenza possono essere sottoposti a una valutazione differenziata caso per caso. Occorre mantenere l'effetto preventivo dell'articolo 5 capoverso 4 LCart, soprattutto in considerazione del fatto che la Svizzera è un'isola dei prezzi elevati (svantaggio del costo d'acquisto delle merci).

Approvazione generale

Il Cantone di FR sostiene la revisione nell'ambito degli accordi verticali.

NE sostiene la revisione su questo punto senza privilegiare una variante in particolare, in quanto le varianti proposte possono anche combinarsi tra di loro. L'importante è che gli accordi verticali siano giudicati nei singoli casi in funzione dei loro effetti e non vietati *per* se.

OW accoglie con favore il trattamento differenziato degli accordi verticali.

Swisscom approva la valutazione differenziata degli accordi verticali, ma teme che non serva a modificare il divieto *per se* di imposizioni di prezzi o di protezione geografica dato che si prevede di mantenere la sanzione dei tipi di accordi menzionati all'articolo 5 capoverso 4 LCart. **Swisscom** chiede di eliminare definitivamente l'articolo 5 capoverso 4 LCart e il rinvio a quest'ultimo contenuto all'articolo 49a capoverso 1 LCart.

Variante 1

Il Cantone di **BL** è favorevole al progetto di revisione e si esprime a favore della *variante 1* (la *variante 2* comporta una certa insicurezza giuridica)

GE, SH, VD preferiscono la *variante 1* (eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace, valutazione degli accordi caso per caso). Per **VD** questa variante si avvicina maggiormente al diritto europeo e sembra più facile da attuare.

GL approva la possibilità di esaminare gli accordi verticali nei singoli casi.

TI preferisce la *variante 1,* più semplice, e vorrebbe che fosse combinata con l'articolo 49a capoverso 3 lettera d.

UR apprezza, nella *variante* 1, l'eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace, ma teme che le valutazioni caso per caso mettano in questione la sicurezza giuridica. L'istituzione di una soglia della quota di mercato del 15% proposta nella *variante* 2 per tutti i settori e le imprese è pure messa in questione. Per quanto riguarda l'articolo 49a A-LCart, il doppio criterio è criticato: la prova dell'assenza di procedure nei confronti dell'impresa all'interno dello SEE dovrebbe essere sufficiente.

Il PLR, l'USC, il Centre Patronal e la Fédération patronale vaudoise deplorano l'idea oggi diffusa che gli accordi verticali nuocciano di per sé alla concorrenza. Essi sono favorevoli a una valutazione caso per caso e preferiscono la *variante 1*, in quanto la seconda prevede la nozione poco precisa di «quota di mercato esigua» (USC, Centre Patronal, Fédération patronale vaudoise).

economiesuisse appoggia la *variante 1*, che elimina il legame automatico tra accordo verticale e rilevanza per la concorrenza, e auspicherebbe, per motivi di sicurezza giuridica, la contemporanea entrata in vigore di un'ordinanza o (eventualmente) di una comunicazione che preveda una regolamentazione *de minimis* secondo cui gli accordi verticali tra operatori del mercato al di sotto di una certa quota di mercato ancora da definire (del 15% nell'UE) sarebbero considerati irrilevanti. Per quanto riguarda la *variante 2*, economiesuisse deplora il fatto che un accordo lecito nello SEE non lo sia automaticamente anche nel diritto svizzero e che lo diventi solo in assenza di opposizione. Riassumendo, economiesuisse, conformemente alle teorie economiche, ritiene che si debba dare la priorità alla valutazione caso per caso; la maggior parte dei suoi membri si pronuncia a favore dell'eliminazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart (ma una parte di essi, soprattutto commercianti, sostiene la prassi attuale della valutazione caso per caso in base alla Comunicazione riguardante gli accordi verticali, e chiede che l'art. 5 cpv. 4 sia mantenuto per il suo effetto preventivo).

Anche la **SSIC** è favorevole alla *variante 1* e all'eliminazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart considerato che, spesso, gli accordi verticali promuovono la concorrenza e che la disposizione discriminerebbe le imprese indipendenti attive a diversi livelli del mercato rispetto a strut-

ture integrate verticalmente. Questa variante crea la sicurezza giuridica necessaria, consentendo al tempo stesso l'auspicata applicazione del diritto della concorrenza e soddisfacendo l'esigenza di un effetto generalmente preventivo. La *variante 2* è formulata in modo più vago (il significato esatto di «ha verificato a sufficienza la compatibilità dell'accordo in questione con il diritto europeo» non è chiaro) e non garantisce la sicurezza giuridica. Sarebbe auspicabile definire una soglia della quota di mercato al di sotto della quale un accordo sarebbe considerato irrilevante.

La **FH** preferisce a sua volta la *variante 1*, ossia l'eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace e la possibilità di una valutazione caso per caso. Tuttavia, occorrerebbe riprendere l'elemento della *variante 2* secondo cui gli accordi leciti nello SEE lo sarebbero anche in Svizzera.

La **FER** sostiene l'eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace. Essa reputa che la *variante 2* non metta sufficientemente in atto questo punto.

Swissmem sostiene lo scopo della modifica, ossia l'eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace e la valutazione caso per caso, e quindi la *variante 1*, nonostante i dubbi sulla sicurezza giuridica. Anche la *variante 2* sarebbe un'opzione praticabile se la soglia della quota di mercato fosse bassa. L'introduzione contemporanea delle due varianti consentirebbe di aumentare notevolmente la sicurezza giuridica.

SwissHoldings approva in linea di principio l'eliminazione definitiva dell'articolo 5 capoverso 4 LCart, comprese le sanzioni dirette. È auspicabile sostenere la *variante 1* al fine di indicare chiaramente che si abbandona il legame automatico tra accordo verticale e rilevanza per la concorrenza a favore della soluzione della valutazione caso per caso. Inoltre, la *variante 1* dovrebbe essere messa in rapporto con una norma *de minimis*.

Per la **VSUJ** la presunzione *per se* non regge, la *variante 1* è preferibile se il numero 1 si riferisce unicamente a prezzi minimi (e non a prezzi fissi che non sono rilevanti nella pratica) e se il numero 2 stabilisce chiaramente che sono vietate unicamente le vendite passive al di fuori delle zone assegnate.

Neff/Reinert/Mamane approvano l'approccio differenziato e preferiscono la *variante 1*, benché ritengano che entrambe le varianti non siano sufficientemente coerenti.

Variante 2

BE sostiene la *variante* 2, che prevede eccezioni per i casi minori, considerato che è meno onerosa e che garantisce una migliore sicurezza giuridica rispetto alla valutazione caso per caso.

Anche **GR** e **SG** preferiscono la *variante 2* e il mantenimento della presunzione di soppressione della concorrenza efficace (per non inviare segnali sbagliati). Ciò è fattibile, senza l'articolo 49a A-LCArt, adottando un approccio differenziato e tenendo conto della valutazione delle autorità in materia di concorrenza all'interno dello SEE.

A scopo di chiarezza (in particolare per le PMI), **SG** chiede inoltre che la soglia della quota di mercato al di sopra della quale vi è da temere una sanzione sia fissata direttamente nella legge e non in un secondo tempo in un'ordinanza o una comunicazione.

ZG preferisce la *variante 2*, a metà strada tra la regolamentazione in vigore e la *variante 1*, che elimina la presunzione di soppressione della concorrenza efficace.

L'USAM, VELEDES e l'USIE sosterrebbero eventualmente la *variante 2*, con il mantenimento della valutazione flessibile caso per caso, ma auspicano che la soglia della quota di mercato sia fissata al 30% come per le fusioni.

La **SSIC** e **costruzionesvizzera** approvano l'eliminazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart ma sono contrarie alle restrizioni del margine di manovra proposte all'articolo 49a A-LCart.

La **SSIC** preferisce la *variante* 2 con una soglia della quota di mercato del 30% come per le fusioni. **costruzionesvizzera** auspica una combinazione delle due varianti; con l'introduzione dell'articolo 6 capoverso 1 lettera f A-LCart la soglia della quota di mercato al di sotto della quale gli accordi vanno considerati irrilevanti dovrebbe essere fissata al 30%, e l'articolo 49a capoverso 3 LCart dovrebbe essere completato dalla lettera d (nuova), come proposto nella *variante* 2.

ProMarca si pronuncia a favore della variante 2.

ISOLSUISSE appoggia la *variante 2* per motivi di sicurezza giuridica, ma giudica piuttosto bassa la soglia menzionata del 15%.

L'ASAS ritiene più opportuna, dal punto di vista del diritto, la *variante 1*, ma preferisce la valutazione caso per caso, che considera più flessibile e vicina alla pratica, prevista dalla *variante 2*. Di conseguenza, propone una combinazione delle due varianti (eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace all'art. 5 cpv. 4 A-LCart e adeguamento dell'art. 49a A-LCart per quanto riguarda gli accordi verticali *hard core* in combinazione con l'art. 6 cpv. 1 lett. f. A-LCart e art. 49a cpv. 3 lett. d).

L'**USM** si pronuncia a favore della *variante* 2, con una soglia della quota di mercato del 30%, insistendo tuttavia sul mantenimento della prassi attuale della valutazione caso per caso.

Anche **pharmaSuisse** preferisce la *variante 2* e la valutazione differenziata caso per caso, ma si oppone alla creazione, in Svizzera, di un diritto dei cartelli più severo di quello dell'UE.

L'**AGVS** (comprese le **sue sezioni**) preferisce, in una sotto-proposta sussidiaria, la *variante* 2. Si devono prevedere condizioni giuridiche che offrano garanzie di sicurezza; qualora ciò non sia possibile nella forma attuale, vanno create nuove basi legali che ne assicurino l'eurocompatibilità.

Swiss Retail Federation opterebbe eventualmente per la *variante 2*; l'assenza di effetti rilevanti dovrebbe essere trattata in modo restrittivo e la soglia determinante per la quota di mercato dovrebbe essere fissata al di sopra del 15%.

Combinazione delle due varianti

AG comprende che la disposizione attuale pone dei problemi, ma fa notare che nelle due varianti la lotta contro gli accordi nocivi dipende in gran parte dalle comunicazioni delle autorità in materia di concorrenza (ordinanza). Sarebbe opportuno combinare le due varianti (mantenimento dell'art. 5 cpv. 4 LCart, adattamento dell'art. 6 LCart e adozione dell'art. 49a A-LCart conformemente alla *variante 1*).

L'ASE vorrebbe che fossero applicate entrambe le varianti. Eventualmente opterebbe piuttosto per la *variante 1* (abrogazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace, valutazione caso per caso).

suissetec e **Infra** ritengono opportuno applicare le due varianti (eliminazione dell'art. 5 cpv. 4 LCart, nuovo art. 6 cpv. 1 A-LCart, possibilità di valutazioni caso per caso). Per quanto concerne la nozione di quota di mercato «esigua», bisognerebbe modificare la rigida prassi attuale fondata su un valore di riferimento del 15% e fissare la soglia a una quota di mercato del 30%. **Infra** chiede inoltre di mantenere l'articolo 49a capoverso 1 LCart e di completarlo con l'articolo 49a capoverso 3 lettera d A-LCart proposto nella *variante* 2.

ZH non ha preferenze riguardo alle varianti proposte e suggerisce di modificare l'attuale articolo 5 capoverso 4 LCart in modo tale che la decisione concernente l'autorizzazione di un accordo sia presa unicamente in funzione della questione dell'efficacia economica del progetto.

3.5 Modernizzazione del controllo delle concentrazioni

Parte generale

Per **AG** entrambe le varianti proposte sono fattibili (ponderazione di interessi tra i vantaggi di un'armonizzazione con l'UE e una maggiore mobilitazione di risorse).

BL critica la formulazione dell'articolo 9 capoverso 1^{bis} lettera A-LCart giudicandola incomprensibile e ritiene che sia necessario riformularla.

BL approva anche il termine ordinatorio di tre mesi per pronunciarsi sui ricorsi.

BS, FR, GL, NE, VD approvano il rafforzamento e la semplificazione del controllo delle concentrazioni.

OW e **SG** accolgono con favore il miglioramento della collaborazione internazionale e la modernizzazione dei controlli di fusioni, la lotta contro i doppioni e il rafforzamento dei controlli grazie all'abbassamento della soglia che comporta un obbligo di notificare le concentrazioni di imprese.

SG approva inoltre la riduzione a tre mesi del termine per pronunciarsi sulle concentrazioni.

ZH non considera indispensabile rafforzare il controllo delle concentrazioni di imprese. In virtù del principio dell'effetto, le autorità svizzere hanno già oggi la competenza di richiedere informazioni su imprese con sede all'estero, il che rende superflua una revisione su questo punto. **ZH** fa inoltre notare che il diritto dell'UE è più severo e che non sarebbe opportuno, per la Svizzera, recepirlo.

Anche il **TAF** sostiene un termine di trattamento di tre mesi e chiede perché questo termine non possa essere introdotto in modo coerente per tutte le istanze competenti in materia di ricorso.

Il PS, il PCS, il PES, l'USS, l'USAM, la IG DHS, l'USM, l'USIE, SIC Svizzera e Travail.Suisse non ritengono necessario un intervento. La Svizzera, Paese con un'economia piccola e aperta, può avere un sistema diverso da quello dell'UE/degli USA, e lo status quo corrisponde alla realtà del Paese. Per essere competitivi sul piano internazionale è necessario avere una certa dimensione, per cui le imprese devono poter detenere quote di mercato più elevate in Svizzera.

Per **SCHWEIZER MEDIEN** e **PRESSE SUISSE** non è necessario intervenire su questo punto; la regolamentazione attuale è severa e adeguata e si è rivelata efficace. Occorre osservare il mercato e la concorrenza in modo dinamico e in prospettiva. Di conseguenza, entrambe le varianti sono respinte.

La **IG DHS** ritiene inoltre che il criterio dell'«intralcio della concorrenza efficace» sia fonte di imprevedibilità e di arbitrarietà.

Il **PES** si pronuncia espressamente contro il recepimento della regolamentazione più restrittiva dell'UE e ritiene che sia molto difficile prevedere in anticipo le conseguenze delle fusioni, da cui l'importanza dell'articolo 7 LCart (pratiche illecite di imprese che dominano il mercato).

Il **PS**, **SwissHoldings** e la **IG DHS** sarebbero disposti a sostenere gli sforzi di coordinamento volti a eliminare i doppioni in caso di fusioni transfrontaliere.

Per il **PDC** occorre impedire qualsiasi posizione dominante in seguito a una concentrazione di imprese al fine di garantire l'efficacia della concorrenza; per questo motivo accoglie con favore i criteri più severi vigenti nell'UE.

Il **PLR** considera insufficiente l'attuale controllo delle concentrazioni di imprese. Il fatto di raggiungere una posizione dominante sul mercato dovrebbe bastare per vietare una fusione; il criterio più severo della soppressione della concorrenza efficace è troppo «restrittivo» (so-

no vietate troppe poche fusioni). Il controllo delle fusioni non dovrebbe tuttavia diventare eccessivamente intervezionistico.

Il FDP, l'UDC, l'USC, SwissHoldings, VSE, il VSUD, e la VSUJ approvano la semplificazione delle procedure in caso di fusioni transfrontaliere, l'armonizzazione dei termini e la cooperazione con le autorità dell'UE.

La Posta apprezza gli sforzi intrapresi per evitare doppioni in caso di fusioni internazionali, ma ritiene problematici i criteri di valutazione proposti nelle due varianti, tenuto conto che sono meno chiari e più imprecisi di quelli della regolamentazione attuale.

La **VSSM** riconosce i vantaggi offerti, nell'ottica della realizzazione degli obiettivi della LCart, dalle proposte di modifica, ma ritiene che non siano indispensabili.

Swisscom respinge entrambe le varianti. La prassi attuale non è troppo permissiva; una modifica della soglia d'intervento non appare quindi necessaria. L'adeguamento dei termini e la lotta contro i doppioni sono invece accolti favorevolmente (nonostante un certo scetticismo per quanto concerne la loro applicazione pratica).

L'**ASAS** considera problematico l'articolo 9 capoverso 1^{bis} lettera a A-LCart, considerato che la definizione geografica del mercato racchiude un'insicurezza giuridica e non consente una semplificazione delle procedure.

Ad eccezione del desiderio di armonizzazione con l'UE, **Swiss Retail Federation** non ritiene necessario intervenire su questo punto.

Heizmann/Togni considerano insufficiente, dal punto di vista della sicurezza giuridica, la regolamentazione proposta e suggeriscono di rinunciare all'articolo 9 capoverso 1^{bis} A-LCart; in tal modo, il diritto di controllo delle fusioni sul piano nazionale non si applicherebbe alle concentrazioni su scala comunitaria. Essi non privilegiano *nessuna variante*. Il diritto attuale permette già un'analisi dei guadagni di efficienza (il test SIEC non apporta novità né vantaggi), e anche la *variante* 2 non offre alcun vantaggio (il criterio di posizione dominante sul mercato è mantenuto, o sarebbe auspicabile introdurre diversi gradi di posizione dominante sul mercato per controllare gli abusi e le concentrazioni di imprese nel rispetto del principio di proporzionalità)

Neff/Reinert/Mamane si allineano in generale alla proposta di armonizzare i termini e pongono l'accento sulle differenze che ancora sussistono (CH: termine fino all'introduzione di una valutazione, un mese; UE: termine per la prima fase di valutazione, 25 giorni lavorativi, che possono essere prolungati a 35). Ritengono inoltre giusto abbassare in modo moderato i valori soglia concernenti le fusioni.

Variante 1 (test SIEC)

Nonostante l'appesantimento della procedura che comporta, il Cantone di **BE** preferisce la *variante 1,* poiché solo così si possono valutare gli effetti della concorrenza, anche se non offre la possibilità di invocare motivi di efficienza (la concorrenza è fonte di efficacia, le restrizioni della concorrenza diminuiscono l'efficacia).

In seguito all'internazionalizzazione dei mercati, e affinché la Svizzera non segua una via solitaria, anche **GR** e **SH** preferiscono la *variante 1,* nonostante il fabbisogno di risorse supplementare (**SH**).

LU preferisce la *variante 1*, che considera più favorevole per i consumatori.

NE ritiene necessario, in un'economia senza frontiere, avvicinarsi alla legislazione europea, anche se ciò non comporta solo vantaggi.

Anche per **TI** occorre privilegiare la *variante 1*, soprattutto per l'armonizzazione e l'analisi dei guadagni di efficienza che prevede.

Pur non pronunciandosi esplicitamente a favore di una variante, il **PPD** approva l'avvicinamento delle norme e dei criteri svizzeri a quelli dell'UE.

La **COMCO** approva la modernizzazione del controllo delle concentrazioni di imprese e preferisce la *variante 1*, l'avvicinamento al sistema dell'UE e la possibilità di procedere ad analisi dei guadagni di efficienza.

economiesuisse, la SSIC, Swissmem, ProMarca, la VSUD e SwissHoldings si pronunciano a favore dello sgravio amministrativo per le fusioni internazionali e delle nuove disposizioni procedurali. Essi preferiscono la *variante 1* perché consente un'armonizzazione sul piano internazionale e perché il test SIEC persegue gli effetti della concorrenza; economiesuisse, la SSIC, Swissmem, e ProMarca riconoscono anche i vantaggi della *variante 2*, che si integra meglio nella regolamentazione attuale e che risulta complessivamente meno onerosa.

ProMarca fa notare che la prospettiva svizzera non è sufficientemente considerata e auspica che, se da una fusione ci si dovessero attendere effetti considerevoli sulla concorrenza in Svizzera, il nostro Paese possa di nuovo richiedere la competenza (conformemente all'opzione offerta agli Stati membri dell'UE nel Regolamento (CE) n. 1/2003).

L'AES respinge in linea di principio l'inasprimento della valutazione delle fusioni, mostrando una preferenza per la formulazione della *variante 1*, considerato che un notevole intralcio della concorrenza efficace rappresenta indubbiamente un ostacolo meno difficile da superare della constatazione della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante sul mercato.

Eventualmente, **Swiss Retail Federation** potrebbe accettare la *variante 1*, che in linea di principio tiene maggiormente conto degli strumenti di analisi economica e permette di migliorare l'efficacia del controllo delle fusioni.

Variante 2

BL, GE, SG, VD, ZG, il **PLR**, l'**UDC**, la **CFC**, l'**USC**, l'**USAM**, la **SKS**, l'**ACSI**, la **FRC** e l'**USIE** giudicano la *variante* 2 più semplice e meno costosa (richiede meno risorse supplementari) e la preferiscono anche per quanto riguarda i criteri di valutazione (l'importanza attribuita al criterio di posizione dominante sul mercato è adeguata per un Paese come la Svizzera). Il test SIEC è considerato troppo complicato (i criteri pongono problemi, cfr. ad es. il notevole intralcio della concorrenza efficace).

Il **Centre Patronal** e la **Fédération patronale vaudoise** sostengono la *variante* 2, che trova l'appoggio del Consiglio federale, anche se la Svizzera applicherebbe in tal modo criteri diversi da quelli dell'UE.

Un recepimento delle norme più severe dell'UE non è indispensabile (PLR, USAM, USIE).

L'USAM e l'USIE sottolineano inoltre l'importanza di un rapido trattamento dei casi di fusione.

L'**ASAS** ritiene che le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 1^{bis} lettera a A-LCart rappresentino una fonte d'incertezza più che una semplificazione. Per quanto concerne l'articolo 10 LCart, non vede la necessità di intervenire, ma nel caso in cui fosse considerato necessario un adeguamento preferirebbe la *variante 2* (armonizzazione con la regolamentazione europea). Inoltre, approva la flessibilità supplementare in relazione agli articoli 32 e 33 A-LCart, e le novità introdotte all'articolo 21 capoverso 2 lettera d A-LCart, pur attirando l'attenzione sulla duplice funzione, di per sé problematica, dell'Autorità della concorrenza.

La **VSUJ** non considera opportuno introdurre il test SIEC: quest'ultimo offre vantaggi solo nelle procedure importanti, in cui le autorità estere che utilizzano già il test sarebbero comunque coinvolte. Inoltre, la formulazione «intralcia notevolmente la concorrenza efficace», troppo imprecisa, dovrebbe essere rivista.

3.6 Miglioramento delle possibilità di collaborazione internazionale

Il PS, il PES, la CFC, SIC Svizzera, Travail.Suisse, GL, NE e SH approvano il rafforzamento della cooperazione internazionale. Il PS ritiene che sia possibile nell'ambito delle basi legali in vigore.

BS e **FR** sono favorevoli alla creazione di una base legale per la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza in Svizzera e all'estero.

TI sostiene la collaborazione internazionale; rammenta inoltre i vantaggi di un accordo reciproco e preferirebbe una regolamentazione simile a quella prevista dalla LFINMA per armonizzare le norme legali.

UR dubita della possibilità di applicare concretamente la modifica proposta, soprattutto a causa delle condizioni restrittive e dell'assenza di parità reciproca.

BL, GR, VD, il Centre Patronal, la Fédération patronale vaudoise e Swisscom accettano la proposta e sottolineano l'importanza della reciprocità, del rispetto della protezione giuridica e della fornitura di garanzie in merito la confidenzialità delle informazioni.

La **IG DHS** fa notare che in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 LCart si applica il principio dell'effetto e le autorità svizzere possono già oggi chiedere informazioni a imprese con sede all'estero; di conseguenza, l'apposita base legale proposta è superflua.

L'UDC, il PLR, economiesuisse, l'ASB, la SGCI, Swissmem, SwissHoldings, l'USAM, la SSIC, l'USM, la VSUD, l'USIE, la FH, costruzionesvizzera e Infra richiamano a una certa prudenza per quanto riguarda l'estensione e l'intensificazione della collaborazione internazionale, pongono l'accento sul rischio di abusi in caso di scambi di informazioni e auspicano di conseguenza la conclusione di accordi e convenzioni bilaterali (reciproche) e non unilaterali. Per il PLR e l'USAM la collaborazione internazionale non costituisce una priorità.

La **COMCO** è favorevole a una migliore collaborazione internazionale; essa attira l'attenzione sul problema posto dal consenso dell'impresa che deve fornire le informazioni. Per questo motivo, propone che invece della regolamentazione all'articolo 41b capoverso 2 A-LCart, concernente il programma di clemenza, sia introdotta una nuova condizione come numero 7 dell'articolo 41b capoverso 1 lettera b, in base alla quale l'autorità estera deve garantire che le informazioni che le sono state fornite nell'ambito di un programma di clemenza non saranno utilizzate per infliggere sanzioni a chi si è autodenunciato o a qualsiasi altra persona giuridica o fisica che benefici di un trattamento di favore nell'ambito di un programma di clemenza.

Per **ISOLSUISSE** il principio di reciprocità in caso di scambi di informazioni con un altro Paese può essere garantito solo da accordi bilaterali, ma non in base a una legislazione nazionale.

Su questo punto la **VSSM** propende per la via bilaterale e, di conseguenza, respinge il progetto di revisione.

Anche **suissetec** auspica che si segua la via bilaterale, ma a condizione che lo scambio di informazioni sia ridotto al minimo necessario e che sia reciproco.

Swissmem è del parere che alcuni Stati contraenti, tra l'altro all'interno dell'UE, non rispettino determinati principi costituzionali fondamentali (separazione tra autorità inquirente e autorità decisionale) e pertanto respinge qualsiasi collaborazione con l'UE.

L'**USC** approva la volontà di collaborare con le autorità estere, ma chiede che ci si limiti, in caso di inchiesta, alle domande di informazioni strettamente necessarie e che sia garantita la sicurezza giuridica.

economiesuisse e **Swissmem** criticano il modo in cui sono formulati gli articoli 41a e 41b A-LCart, troppo generali e non molto chiari, e avvertono che la protezione giuridica potrebbe non essere garantita e che le informazioni fornite potrebbero essere utilizzate per altri scopi.

La **VSUJ** respinge la disposizione *erga omnes* prevista all'articolo 41b A-LCart e chiede che al suo posto si prevedano accordi bilaterali e reciproci. I criteri dell'articolo 41b A-LCart devono essere fissati nella legge quali criteri minimi per tali accordi e accompagnati da una riserva generale di ordine pubblico.

La **SSIC** vorrebbe delle garanzie che queste informazioni siano utilizzate unicamente per scopi ben definiti e che non siano accessibili a terzi, pur dubitando che ciò sia possibile. Inoltre, teme che queste informazioni siano utilizzate a scopi diversi dal sanzionamento di pratiche illecite, poiché tutti i comportamenti inappropriati possono dare adito a scambi di informazioni, e non soltanto quelli soggetti a sanzione.

La **SKS**, l'**ACSI** e la **FRC** accolgono con favore il miglioramento della collaborazione purché lo scambio di informazioni sia reciproco e il diritto procedurale svizzero sia rispettato.

L'ASAS riconosce i vantaggi di una collaborazione internazionale per quanto concerne le inchieste, ma insiste affinché lo scambio di informazioni e l'utilizzo delle informazioni trasmesse siano vincolati a diverse garanzie e assicurazioni, oltre che a una sufficiente flessibilità da parte delle autorità svizzere.

Diversi partecipanti (**PS**, **CFC**, **IG DHS**, **SKS**, **ACSI**, **FRC**) approvano la conclusione di un apposito accordo di assistenza giudiziaria in materia civile con le autorità europee.

La VSZ, cemsuisse e la KSE, pur mostrando comprensione per le domande di collaborazione a livello internazionale, ritengono che siano possibili solo sulla base di accordi bilaterali fondati sulla reciprocità. Tuttavia, ciò non risulta chiaramente nella formulazione degli articoli 41a e 41b A-LCart, che dovrebbero quindi essere eliminati; queste organizzazioni rinviano alla decisione del Consiglio federale concernente gli accordi di cooperazione con l'UE sulla collaborazione tra le autorità in materia di concorrenza (proposta: disporre in un nuovo art. 41a A-LCart che la collaborazione delle autorità estere in materia di concorrenza è soggetta ad accordi internazionali indipendenti).

Neff/Reichert/Mamane mettono in questione sia il principio di base che la disposizione di diritto procedurale. Semmai, una regolamentazione dell'assistenza giudiziaria per i casi inerenti al diritto dei cartelli dovrebbe essere chiaramente ristretta agli atti soggetti a sanzione, essere integrata in una procedura che propone rimedi giuridici ed essere fondata su accordi internazionali.

3.7 Rafforzamento del diritto civile in materia civile

Fra i Cantoni, **BL, BS, SH** sostengono il progetto o non hanno obiezioni sulle proposte di modifica formulate nel diritto procedurale.

BE richiama l'attenzione sulla necessità di evitare un'eventuale doppia imposizione.

GR ritiene giusto estendere ai consumatori il diritto di prevalersi di azioni civili, sottolineando tuttavia che per quanto riguarda la prescrizione rimangono aperti diversi interrogativi.

TI approva in linea di massima questo punto della revisione, ma rende attenti alle possibilità offerte nell'ordinamento in vigore dall'articolo 41 CO e alla necessità di disposizioni di diritto transitorio.

VD, l'UDC, l'USAM, VELEDES, l'AES, l'USM, pharmaSuisse, l'USIE, la FH, costruzionesvizzera, il Centre patronal, la Fédération patronale vaudoise, ISOLSUISSE, suissetec, Infra respingono fermamente l'estensione della possibilità di intentare azioni civili (ondata di azioni, costi elevati, discutibili dal punto di vista della sicurezza giuridica per le imprese; le azioni collettive come quelle previste dal diritto americano sono sconosciute al sistema svizzero).

pharmaSuisse respinge in particolare il diritto di azione previsto per le associazioni.

economiesuisse respinge l'estensione del diritto di prevalersi di azioni civili e preferisce molto di più lo sfruttamento delle possibilità esistenti nell'ambito dell'articolo 41 CO. Anche **Infra** rinvia a questa possibilità.

Il **PLR** vuole evitare un'ondata di azioni e sanzioni multiple (esaurimento della rendita e risarcimento dei danni) e sostiene esplicitamente l'estensione delle possibilità di azione solo per gli interessati che hanno subito un danno finanziario. Questa è una premessa indispensabile anche per **economiesuisse**.

Il **PPD**, il **kf**, **Travail.Suisse** approvano in linea di principio il fatto che anche i consumatori finali abbiano il diritto di prevalersi di azioni civili, ma non hanno grandi aspettative visto il rischio elevato che presentano i processi nella realtà.

Il **kf** e la **CFC** sono favorevoli al rafforzamento dei diritti dei consumatori e a tale proposito rinviano al nuovo compito (non ancora definito nei dettagli) delle organizzazioni dei consumatori, che potrebbe intervenire in caso di cessione di crediti da parte dei consumatori.

Anche l'**USC** approva l'estensione del diritto di prevalersi di azioni civili a tutte le parti interessate dai cartelli.

La **SKS**, l'**ACSI** e la **FRC** approvano questa estensione delle possibilità di azione, ma sollevano anche diversi problemi (onere della prova ai consumatori, costi) e faticano a immaginare una possibilità di azione.

Anche il **PES** non considera pertinente la proposta a causa dei costi elevati delle procedure.

La **COMCO** accoglie con favore il rafforzamento del diritto civile in materia di cartelli, ma auspica ulteriori adeguamenti, soprattutto in riferimento all'assegnazione dei costi processuali.

La **SSIC** assume una posizione critica nei confronti dell'estensione del diritto di azione; a suo avviso, pur essendo sostanzialmente comprensibile, essa comporta una certa insicurezza giuridica, un sovraccarico di lavoro per i tribunali e il pericolo di una doppia sanzione (sanzioni amministrative e prestazioni di risarcimento dei danni).

Swissmem propende per un'eliminazione definitiva di questo punto giudicando poco chiara l'espressione «minacciato». Ritiene inoltre che la legge dovrebbe contenere una disposizione che impedisce una doppia sanzione.

Anche **SwissHoldings** vuole evitare una doppia sanzione e chiede che il diritto d'azione sia riservato alle persone danneggiate finanziariamente, ma non alle persone «minacciate»; ritiene inoltre che non si debbano introdurre strumenti e procedure civili estranei al sistema, che consentirebbero alla parte vincente di sottrarsi alle spese processuali.

La **SSIC** teme azioni collettive e confronti pilotati dai media anche in assenza di un effettivo ostacolo alla concorrenza; è contraria a una modifica dell'articolo 12 LCart.

Anche l'**ASAS** e la **VSUD** riconoscono in linea di principio i vantaggi di un'estensione del diritto di azione, ma segnalano il rischio di una doppia sanzione e la necessità di un coordinamento tra le sanzioni amministrative e le disposizioni che reggono l'azione civile.

Un altro problema rilevato dall'**ASAS** riguarda l'applicazione pratica. Nonostante la cessione dei crediti a un'organizzazione di consumatori, l'onere della prova rimarrebbe a carico dei singoli consumatori danneggiati. L'interruzione della prescrizione e l'importante ruolo assunto dall'Autorità della concorrenza appaiono altrettanto problematici all'**ASAS**.

Per la VSZ, cemsuisse e la KSE un'estensione del diritto d'azione è problematica in Svizzera a causa della partecipazione diretta relativamente più attiva dei cittadini alla politica. A loro avviso, regolamentazioni estere equivalenti hanno probabilmente effetti molto più ridotti, ragione per cui un confronto con l'UE non regge. Al fine di evitare un'ondata di azioni, sostengono che si debba escludere la cessione dei crediti alle organizzazioni per la protezione dei consumatori e ad altre organizzazioni non governative e propongono di completare come segue l'articolo 12 capoverso 2 A-LCart: «La cessione di crediti a terzi allo scopo di far valere rivendicazioni derivanti dal diritto dei cartelli secondo l'articolo 1 non è ammessa».

La **VSUJ** è in linea di principio favorevole alla richiesta di risarcimento del danno subito, ma secondo il Codice delle obbligazioni e la procedura civile usuale. Ritiene che si debbano decisamente evitare doppie sanzioni.

Swisscom approva il principio di un'estensione del diritto d'azione, ma chiede che il termine «minacciato o» venga eliminato dall'articolo 12 capoverso a A-LCart, che il rischio processuale rimanga a carico dell'autore dell'azione e che le doppie sanzioni siano escluse.

Anche la **Swiss Retail Federation** approva l'orientamento dell'avamprogetto, pur non attendendosi grandi cambiamenti nella pratica, e suggerisce di perseguire un obiettivo simile attraverso una più ampia interpretazione dell'articolo 12 LCart.

3.8 Altri suggerimenti

Mozione Schweiger

BE respinge sia la mozione Schweiger che l'iniziativa Kaufmann.

L'**UDC** vuole che i programmi di conformità e le procedure penali nei confronti dei collaboratori siano trattati separatamente.

economiesuisse, SwissHoldings e la VSUJ ritengono necessario che la legge faccia riferimento al principio della presunzione di innocenza (in base all'art. 6 cpv. 2 CEDU), e che la considerazione degli sforzi compiuti nell'ambito dei programmi di conformità sia esplicitamente iscritta nella legge (compliance defence, mozione Schweiger).

L'**ASB** auspica un coordinamento cronologico e a livello di contenuto con la mozione Schweiger e si mostra scettica verso l'introduzione di sanzioni nei confronti di persone fisiche.

Swissmem vorrebbe che si desse spazio a un'ampia discussione sull'aspetto della *compliance defence* e sulla punibilità delle persone fisiche.

suissetec respinge la mozione Schweiger.

Anche **Infra** respinge la mozione Schweiger (costi eccessivi, i collaboratori possono già essere perseguiti per violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà - 321a CO - o per amministrazione infedele – art. 158 CP).

L'USAM, la SSIC, l'USM, l'USIE, costruzionesvizzera, l'ASTAG, l'UNAM considerano problematica la mozione Schweiger, l'addossamento della responsabilità dell'impresa a singoli individui discutibile e i programmi di conformità volti a prevenire le violazioni del diritto dei cartelli troppo costosi per le PMI.

Altri suggerimenti

BL ritiene necessarie maggiori informazioni per quanto concerne il finanziamento e le consequenze per le finanze federali.

Il **PES**, l'**USS** e **Travail.Suisse** considerano la competenza consultiva della COMCO economicamente e politicamente dannosa, e propongono di limitarla eliminando l'articolo 45 LCart.

Il **Centre patronal** deplora il fatto che la presunzione di soppressione della concorrenza efficace non si estenda agli accordi orizzontali.

L'USAM, VELEDES e l'USIE criticano l'articolo 6 capoverso 1 lettera e (disposizione concernente le PMI), ritenendo che si rimasto lettera morta. Esse auspicano una vera e propria clausola *de minimis* (altre proposte: a determinate condizioni anche gli accordi orizzontali possono avere effetti benefici per la concorrenza e non dovrebbero essere vietati a priori; parallelamente alle pratiche illecite di imprese che dominano il mercato, la LCart dovrebbe anche prevedere delle disposizioni per l'ente pubblico che abusa di una posizione dominante sul mercato; occorre introdurre un indennizzo dei costi derivanti da inchieste preliminari e inchieste per le imprese non condannate in assenza di una conferma dei sospetti).

JardinSuisse vorrebbe che gli accordi orizzontali fossero ammessi a determinate condizioni (cosicché i consorzi di piccoli fornitori possano entrare in concorrenza con le grandi aziende).

La **SSIC** chiede l'introduzione di principi e garanzie procedurali nella LCart (incl. nella parte relativa alle sanzioni), reputando insufficiente il semplice rinvio alla legge sulla procedura amministrativa.

Per quanto riguarda l'estensione del diritto d'azione, il **kf** chiede che le entrate provenienti dalle multe siano assegnate alle organizzazioni di consumatori in qualità di rappresentanti dei consumatori finali danneggiati, per finanziare compiti attuali e futuri.

L'AES vorrebbe che il termine previsto nell'articolo 33 capoverso 5 A-LCart fosse ridotto a due mesi. Per quanto riguarda l'apertura di procedure secondo l'articolo 49a capoverso 4 lettere a e b, l'AES chiede una motivazione da parte della COMCO per poter sviluppare una prassi adeguata nell'interesse della sicurezza giuridica.

La **VSZ**, **cemsuisse** e la **KSE** concordano con il Consiglio federale sul fatto che occorre evitare una doppia sanzione, ma propongono l'aggiunta di un capoverso 5 all'articolo 49a A-LCart che formuli in modo chiaro questo punto: «L'importo totale del pagamento di sanzioni e rivendicazioni fondate sulla parte civile del diritto dei cartelli secondo l'articolo 12 non può superare l'importo di cui all'articolo 49 capoverso 1.»).

L'**USM** auspica l'inserimento di altre proposte di revisione nel progetto, e in particolare: abuso di posizione dominante da parte dell'ente pubblico (ad es. Confederazione, FFS), indennizzo di imprese (costi derivanti da inchieste preliminari e inchieste).

Swisscom suggerisce di eliminare l'articolo 46 capoverso 1 o 46 capoverso 2 LCart o eventualmente di trasferire ad altre autorità i compiti (politici) connessi all'articolo 46 e all'articolo 45 capoverso 2 LCart (l'autorità non dovrebbe potersi esprimere più di una volta su un progetto legislativo).

L'ASAS suggerisce alcuni miglioramenti linguistici; ad esempio, all'articolo 59 capoverso 2 della versione francese, si dovrebbe sostituire l'espressione «le département» con la designazione concreta dell'autorità interessata, ossia il «DFE».

4 Allegato

4.1 Elenco dei pareri ricevuti

Cantoni

AG, AI, BE, BS, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, ZH, ZG

Partiti politici

PES I Verdi – Partito ecologista svizzero Les Verts PES – Parti écologiste suisse GPS Grüne Partei der Schweiz

PCS Partito cristiano sociale
PCS Parti chrétien-social
CSP Christlich-soziale Partei

PPD Partito popolare democratico svizzero PDC Parti démocrate-chrétien suisse

CVP Christlichdemokratische Volkspartei Schweiz

PLR I Liberali

PLR Les Libéraux-Radicaux

FDP Die Liberalen

PS Partito socialista svizzero
PS Parti socialiste suisse

SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz

UDC Unione democratica di centro
UDC Union démocratique du centre
SVP Schweizerische Volkspartei

Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

UCS Unione delle città svizzere UVS Union des villes suisses

SSV Schweizerischer Städteverband

Associazioni mantello dell'economia

ASB SwissBanking – Associazione svizzera dei banchieri ASB SwissBanking – Association suisse des banquiers SBVg SwissBanking – Schweizerische Bankiervereinigung

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere

Fédération des entreprises suisses Verband der Schweizer Unternehmen

SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati del commercio

SEC Suisse Société suisse des employés de commerce

kv Schweiz Kaufmännischer Verband Schweiz

Travail.Suisse

Union patronale Unione svizzera degli imprenditori

Union patronale suisse

Schweizerischer Arbeitgeberverband

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Union suisse des arts et métiers

sgv Schweizerischer Gewerbeverband Dachorganisation der Schweizer

KMU

USC Unione svizzera dei contadini USP Union suisse des paysans

SBV Schweizerischer Bauernverband

USS Unione sindacale svizzera
USS Union syndicale suisse

SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Organizzazioni dei consumatori

ACSI Associazione consumatrici e consumatori della svizzera italiana

FRC Fédération romande des consommateurs

kf Konsumentenforum

SKS Stiftung Konsumentenschutz

Tribunali

TAF Tribunale amministrativo federale
TAF Tribunal administratif fédéral
BVGer Bundesverwaltungsgericht

TF Tribunale federale
TF Tribunal fédéral
BGer Bundesgericht

Commissioni

CFC Commissione federale del consumo

CFC Commission fédérale de la consommation

EKK Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen

COMCO Commissione della concorrenza
COMCO Commission de la concurrence
WEKO Wettbewerbskommission

Forum PMI Forum PME Forum KMU Altre cerchie interessate

AES Associazione delle aziende elettriche svizzere
AES Association des entreprises électriques suisses
VSE Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

ASAS Associazione svizzera del diritto della concorrenza

Association suisse du droit de la concurrence Schweizerische Vereinigung für Wettbewerbsrecht

VSZ Verband Schweizerische Ziegelindustrie

ASTAG Associazione svizzera dei trasportatori stradali

Association suisse des transports routiers Schweizerischer Nutzfahrzeugverband

cemsuisse Verband der Schweizerischen Cementindustrie

Centre patronal

IG DHS Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz

costruzionesvizzera constructionsuisse bauenschweiz Organizzazione nazionale della costruzione

KSE Konferenz Steine und Erden

Fédération

patronale vaudoise

FER Fédération des entreprises romandes

FH Fédération de l'industrie horlogère suisse

Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie

FSA Federazione svizzera degli avvocati FSA Fédération suisse des avocats SAV Schweizerischer Anwaltsverband

Infra Federazione Infra

Fédération Infra Fachverband Infra

ISOLSUISSE Verband Schweizerischer Isolierfirmen

JardinSuisse Associazione svizzera imprenditori giardinieri

Association suisse des entreprises horticoles

Unternehmerverband Gärtner Schweiz

La Posta La Poste Die Post

pharmaSuisse Schweizerischer Apothekerverband

PRESSE SUISSE

ProMarca Schweizerischer Markenartikelverband

SAB Gruppo svizzero per le regioni di montagna

Groupement suisse pour les régions de montagne

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

SCHWEIZER MEDIEN

SSIC Società svizzera degli impresari-costruttori

SSE Société suisse des entrepreneurs SBAUMV Schweizerischer Baumeisterverband

SGCI Chemie Pharma Schweiz

suissetec Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzio-

ne

Swiss Retail Federation

Swisscom

SwissHoldings Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz

Swissmem Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

UNAM Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers

Gewerbeverband des Kt. Luzerns (Dachverband KMU)

AGVS Auto Gewerbe Verband Schweiz

Sezione Argovia Sezione Berna e Giura Sezione Grigioni

Sezione San Gallo-Appenzello e Principato del Liechtenstein

Sezione Svizzera centrale

Sezione Zurigo Sezione Zugo

USIC Unione svizzera dei carrozzieri
USIC Union suisse des carrossiers

VSCI Schweizerischer Carrosserieverband

USIE Unione svizzera degli installatori elettricisti USIE Union suisse des installateurs-électriciens

VSEI Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen

USM Unione svizzera del metallo USM Union suisse du métal

SMU Arbeitgeberverband Schweizerische Metall-Union

VELEDES Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari

VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten

VSUD Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland

VSUJ Vereinigung Schweizerischer Unternehmensjuristen

Altri

- Johann Zürcher, membro della COMCO, giudice d'appello presso il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo
- Klaus Neff (Vischer AG), Mani Reinert (Bär & Karrer AG), David Mamane (Schellenberg Wittmer)
- Pierre Tercier, Roland von Büren e Walter Stoffel, ex presidenti della COMCO, professori universitari (em.)
- Reto Heinzmann e Lorenzo Togni, rispettivamente assistente superiore in diritto commerciale ed economico all'Università di Zurigo e incaricato dei corsi di diritto privato all'Università di San Gallo
- Studienvereinigung Kartellrecht e.V. Gruppo di lavoro Svizzera, persona di contatto: Franz Hoffet